

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 24/09/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 24/02/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle “spese di istruttoria e vendita” dalla medesima pagate anticipatamente all’intermediario al momento dell’erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, quota non goduta in conseguenza dell’estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in € 352,36, oltre interessi legali dalla data dell’estinzione.

L’intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni, ma ha trasmesso alla Segreteria tecnica copia dell’atto di citazione con il quale ha convenuto il ricorrente avanti al Giudice di Pace dopo l’avvio del procedimento avanti all’ABF.

Come previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia, la Segreteria ha chiesto alla parte ricorrente di dichiarare se aveva comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’ABF e la parte ricorrente ha risposto confermando di avere tale interesse ed ha chiesto che il ricorso venisse deciso nel merito.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche ai rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/2019, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Venendo a considerare la natura delle “spese di istruttoria e vendita” dei quali la parte ricorrente ha chiesto il rimborso, il Collegio osserva che esse devono qualificarsi come onere *upfront* e devono pertanto essere rimborsate facendo applicazione del criterio relativamente proporzionale della curva degli interessi di cui si è detto sopra (cfr. le decisioni di questo stesso Collegio n. 770/2020, n. 4582/2020 e n. 7492/2020).

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.946,63	TAN	11,09%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	179,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	30/11/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,08%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria e vendita				595,54	Upfront	40,08%	238,67	0,00	238,67
Totale				595,54					238,67

Tutto ciò premesso e considerato che vanno riconosciuti in favore della parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013),



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 238,67, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA